

TRIBUNALE DI TREVISO
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

N. 141/2005 R.G. Esec.Imm.

Sospesa

Il sottoscritto cancelliere comunica che, nella procedura esecutiva immobiliare promossa da

BANCA POPOLARE DI VICENZA

contro

Il G.E., Dott. Andrea V. Cambi a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 30.11.2011 ha emesso in data 12.12..2011 il provvedimento che si allega in copia.

Treviso, 16 dicembre 2011

AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI – SEDE

Per notifica a:

1) BANCA POPOLARE DI VICENZA CON AVV.TI [REDACTED] DI VICENZA E [REDACTED] dom c/o QUEST'ULTIMO IN [REDACTED] - TREVISO

2) [REDACTED] e [REDACTED] con avv. [REDACTED] di Padova dom. presso lo studio dell' [REDACTED] in [REDACTED] - TREVISO

3) EQUITALIA NOMOS S.P.A. - VIALE MONTEGRAPPA 34 - TREVISO

4) CREDITO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA – dom c/o Avv. [REDACTED] TREVISO

5) CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO dom. [REDACTED] VIA [REDACTED] TREVISO

AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI – SEZ.DISTACC. TRIBUNALE DI MONTEBELLUNA

Per notifica a:

1) [REDACTED] C/O AVV. [REDACTED] - [REDACTED]

IL CANCELLIERE
PIRELLA DALI

n. R.G.E. 141/2005

N. 923 CRON.



Tribunale di Treviso

Il giudice dell'esecuzione

a scioglimento della riserva del 30.11.2011;

letto il ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. proposto dalla società esecutata e, in proprio, dal sig.

██████████;

letta la memoria difensiva depositata dal patrocinio del creditore procedente all'udienza del 30.11.2011;

rilevato

che gli oppositori contestano il diritto a procedere esecutivamente del creditore Banca Popolare di Vicenza in forza del contratto di mutuo fondiario del 23.12.1997 esponendo come, nell'ambito del giudizio di cognizione pendente dinanzi al Tribunale di Treviso, Sez. Dist. di Castelfranco Veneto al numero di R.G. 42/2005, la C.T.U. contabile disposta in corso in causa abbia evidenziato la sussistenza alla data del 16.12.2004 di un credito della società esecutata nei confronti della Banca Popolare di Vicenza di € 378.729,83, risultante dalla rideterminazione del saldo del c/c n. 84657, mediante l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e il ricalcolo delle c.m.s. sui saldi così individuati;

che parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario, asserendo come lo stesso sia stato concluso in frode alla legge, in quanto finalizzato a ripianare l'esposizione debitoria della ██████████, ribadendo poi le doglianze già espresse nel giudizio 42/2005 circa l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto sul c/c n. 84657;

che nel corpo del ricorso ex art. 615 c.p.c. parte opponente ha altresì espressamente richiesto "la totale o parziale compensazione tra il capitale erogato dalla banca [...] con il credito vantato dagli oppositori verso la banca per somme che la stessa deve restituire per i motivi espressi, che andrà compensato con il residuo credito eventuale sulla somma residua di € 149.334,32 che pretende di vantare quale residuo credito" (cfr. pag. 18), insistendo, nelle conclusioni, per la condanna della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente percepite, "da compensare in tutto o in parte con il residuo credito che eventualmente dovesse vantare";

che deve quindi ritenersi che, oltre agli asseriti profili di nullità del contratto di mutuo citato, parte opponente abbia sostanzialmente eccepito (pur se con formulazione infelice e farraginosa e senza rubricare uno specifico motivo di opposizione al riguardo) l'estinzione per compensazione legale del credito per il quale si procede con il maggior importo dovuto dalla banca per effetto della rideterminazione del saldo del c/c n. 84657;

considerato

che, ove il giudizio R.G. 42/2005 si concluda con il definitivo riconoscimento del credito della eseguita, verrebbe meno l'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario del 23.12.1997, in quanto non più correlato ad un credito liquido, certo ed esigibile, atteso che il debito residuo del mutuo risulterebbe estinto ex art. 1242 c.c. alla data della coesistenza dei reciproci crediti e quindi, al più tardi, alla data del 16.12.2004;

che, in tal caso, si verificherebbe una ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo, con la conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi in precedenza legittimamente compiuti, essendo la loro validità condizionata, in ossequio al principio *nulla executio sine titulo*, alla circostanza che il titolo esista e conservi la sua efficacia sino alla conclusione del processo esecutivo (cfr. Cass. Civ. 29.11.2004, n. 22430; Cass. Civ. 9.7.2001, n. 9293);

che, qualora ciò avvenisse, deve escludersi che i creditori intervenuti, non avendo eseguito pignoramenti successivi, possano dare ulteriore impulso alla procedura, in ragione dell'accessorietà dell'azione esecutiva del creditore intervenuto, la cui legittimità è subordinata alla persistente validità del pignoramento e degli atti esecutivi posti in essere dal precedente (cfr. Cass. Civ. 13.2.2009, n. 3531);

che appare infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente, non ravvisandosi alcun profilo di litispendenza tra il giudizio di opposizione e la causa di merito rubricata al n. R.G. 42/2005, poiché il rapporto tra i due giudizi non può che essere di connessione o, al più, di continenza, atteso che il primo ha un *petitum* diverso e più ampio, in quanto avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto a procedere esecutivamente;

che, ad ogni buon conto, il rischio di un conflitto di giudicati potrà essere agevolmente escluso qualora il giudizio di merito dell'opposizione, una volta introdotto nelle forme di cui all'art. 616 c.p.c., sia riunito alla causa più risalente, ovvero sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di questa, senza che tali evenienze influiscano in alcun modo sulla decisione incidentale del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione;

che, per le ragioni suesposte, sono ravvisabili i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione;

p.q.m.

12

sospende la procedura esecutiva in epigrafe;
assegna alle parti termine di giorni 120 per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Treviso, 12.12.2011

Il G.E.

Dott. Andrea Valerio Cambi

